

**Articolo 1, comma 13**  
***(Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa  
ai contratti di lavoro a termine)***

**Il comma 13 - introdotto dal Senato - amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.**

Le nuove esclusioni concernono:

- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Si ricorda che il contributo previdenziale addizionale<sup>4</sup> è pari all'1.4% (ovvero, in alcuni casi, all'1,90%<sup>5</sup>) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo deve essere restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale (rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

In base all'attuale disciplina, il contributo addizionale in esame non si applica - oltre che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni - nel caso di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali<sup>6</sup>, nonché ai rapporti di apprendistato.

<sup>4</sup> Secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 28 a 30, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

<sup>5</sup> La suddetta misura più elevata è prevista per ogni ipotesi di rinnovo del contratto a termine (ivi compresi i casi in cui il contratto intercorra tra un'agenzia di somministrazione ed un lavoratore).

<sup>6</sup> Riguardo all'ambito delle attività stagionali, cfr. il [D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525](#), a cui fa rinvio il [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#), in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81).